

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(98/20/CE)

(GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Decisione 2000/435/CE del Consiglio del 29 giugno 2000	L 172	24	12.7.2000



DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(98/20/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la precedente decisione 92/545/CEE⁽²⁾,

vista la relazione della Commissione sull'applicazione della decisione 92/545/CEE,

vista la conseguente proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o a prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 15 novembre 1996, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della misura di deroga concessa in precedenza, per una durata limitata, con la decisione 92/545/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 21 aprile 1997 della domanda del Regno dei Paesi Bassi;

considerando che la deroga consiste nel riscuotere dall'impresa di confezione l'IVA di cui di regola sarebbe debitore il subappaltatore a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE;

considerando che la relazione della Commissione sull'applicazione di detta deroga ha mostrato che la misura particolare soddisfa le condizioni per l'applicazione dell'articolo 27 di detta direttiva;

considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno;

considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, l'autorizzazione è accordata fino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare a quella data la coerenza della misura di deroga rispetto all'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA;

considerando che detta deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al ►**M1** 31 dicembre 2003 ◀, a trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

⁽¹⁾ GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

⁽²⁾ GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 33.

▼**B**

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.